

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI
ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO E
L'ENTE "....." PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE -
ANNO 2024- DD.G.R. n. XII/2224/2024, n. XII/2759/2024 e n.
XII/2853/2024**

PREMESSO che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto, la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche, che private;
- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale ed in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l'accreditamento quale condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli

oneri, di cui al primo periodo, è subordinata sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche, sia per quelle private convenzionate;

- il soggetto erogatore, iscritto al registro delle strutture accreditate istituito, eroga le prestazioni secondo l'assetto organizzativo e funzionale presente nell'applicativo ASAN;

- la stipula del presente contratto da parte degli erogatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia, né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- la stipula del contratto è, altresì, subordinata all'assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il

documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto erogatore, ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto erogatore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;

- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 94, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XII/2224 del 22.04.2024 avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri";
- la DGR n. XII/2756 del 15.07.2024 avente ad oggetto "Approvazione del piano operativo regionale anno 2024 per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA" con la quale è stato dato mandato alle ATS di predisporre manifestazioni di interesse rivolte agli erogatori privati accreditati a contratto e a quelli accreditati non a contratto presenti sul territorio di

	competenza, interessati a stipulare accordi contrattuali per	
	l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero delle	
	liste di attesa da erogarsi entro il 31 dicembre 2024;	
	- la DGR n. XII/2853 del 29.07.2024 avente ad oggetto "Ulteriori	
	determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per	
	le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA in	
	attuazione della DGR n. XII/2756 del 15.07.2024 "Approvazione	
	del piano operativo regionale anno 2024 per il contenimento dei	
	tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	
	previste nel PNGLA"" con la quale è stato stabilito che le ATS	
	potranno procedere con la pubblicazione di avvisi pubblici di	
	manifestazioni di interesse rivolti agli Enti privati a contratto e non	
	a contratto interessati a sottoscrivere accordi/addendum	
	contrattuali per l'acquisizione di prestazioni aggiuntive finalizzate	
	al recupero delle liste di attesa a favore di assistiti lombardi e che	
	entro il 24 settembre 2024 le stesse dovranno deliberare con	
	proprio provvedimento gli esiti dell'istruttoria;	
	PRECISATO che:	
	- la DGR n. XII/2853/2024 assegna ad ATS di Bergamo un importo	
	pari ad € 1.754.230,00 per la partecipazione delle strutture private	
	accreditate a contratto e non a contratto;	
	- le tipologie ed i volumi di prestazioni oggetto dell'avviso sono	
	stati determinati conformemente alle indicazioni regionali di cui	
	alla DGR n. XII/2853/2024, pertanto anche in relazione alle	
	prestazioni individuate sulla base di criticità locali;	
		4

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Bergamo in via Galliccioli 4, P.IVA/C.F. 04114400163, nella persona del Direttore Generale dott. Massimo Giupponi nato a Bergamo il 13.05.1964, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il Soggetto gestore ".....", con sede legale nel Comune di (...), Via n., CF n. / P.IVA n., nella persona del Dott., nato a (...) il, C.F., in qualità di Legale Rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Oggetto del contratto

Per effetto delle DD.G.R. n. XII/2224/2024, n. XII/2759/2024 e n. XII/2853/2024 le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale.

Il periodo di riferimento dell'attività resa ai fini della presente procedura è il periodo 1.10.2024-31.12.2024.

Art. 2 Risorse aggiuntive e relativa remunerazione

All'Ente, nel rispetto delle condizioni previste nel successivo art. 3, viene assegnata una quota di risorse per l'erogazione di prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, come specificato nell'allegata scheda di budget, parte integrante

del presente accordo.

Le risorse per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono state definite sulla base delle tariffe previste dal nomenclatore tariffario;

Le prestazioni erogate saranno remunerate sulla base delle tariffe previste da Regione Lombardia, al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria nonché al netto dei controlli di appropriatezza.

Le risorse assegnate con il presente accordo non potranno essere storicizzate.

Art. 3 Condizioni ed obblighi

L'accesso alle risorse aggiuntive definite all'art. 2 sarà subordinato alle seguenti condizioni:

- le prestazioni aggiuntive vengano erogate sul territorio di ATS di Bergamo e solo a favore di assistiti lombardi;
- in caso di non raggiungimento del livello concordato nel presente accordo contrattuale, si procederà al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate e rendicontate;
- i volumi delle prestazioni di cui al presente provvedimento dovranno essere rendicontati attraverso il flusso "28SAN", avendo cura di inserire nel campo "flag recupero tempi di attesa" contraddistinto con la lettera "J";
- invio all'ATS di competenza del flusso 28SAN nel rispetto delle tempistiche che saranno comunicate affinché l'Agenzia possa provvedere alla successiva trasmissione, entro la scadenza mensile di caricamento dati per l'invio tramite SMAF;

- tutti gli erogatori privati, a contratto e non a contratto, dovranno garantire, per le prestazioni di nuovo avvio che lo prevedono, le agende alla Rete Regionale di Prenotazione (RRP) a far data dal 1 ottobre 2024, al fine di consentire l'avvio della prenotabilità da parte degli utenti;
- la quota negoziata potrà essere rimodulata ed eventualmente assegnata ad altro Ente qualora, in base all'andamento dei dati di monitoraggio, le prestazioni erogate non risultassero congrue rispetto alla numerosità attesa;

Per tutte le singole prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, l'Ente si impegna a rispettare le tempistiche definite dalla classe di priorità riportata sulla prescrizione.

Art. 4 Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

L'Ente si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità.

Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate in base al presente accordo contrattuale.

Art. 5 Durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità con riferimento alle prestazioni aggiuntive di cui alle DD.G.R. n. XII/2224/2024, n. XII/2759/2024 e n. XII/2853/2024 erogate nel periodo 1.10.2024-

31.12.2024.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018.

2. L'ATS e il soggetto erogatore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto erogatore e l'Agenzia ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle

attività oggetto del presente contratto;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. Il soggetto erogatore inoltre:

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento

	svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte	
	dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità	
	oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;	
	b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le	
	finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS,	
	fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14	
	del Regolamento UE;	
	c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento	
	UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile	
	della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del	
	Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli	
	adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali	
	all'Autorità di Controllo (art. 33).	
	Art. 7 Imposta di bollo	
	L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore ed	
	assolta virtualmente.	
	Art. 8 - Norma di rinvio e adeguamento	
	1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e	
	regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle regole di	
	negoiazione approvate dalla Giunta Regionale.	
	2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari	
	regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi	
	regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso	
	deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.	
	3. In tali casi il soggetto erogatore ha facoltà, di recedere dal	
		10

contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e
alla Direzione regionale competente per materia, con congruo
preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS dalla necessità del soggetto erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. Anche in tal caso il soggetto erogatore può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.

Art. 9- Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale ATS di Bergamo

Dott. Massimo Giupponi

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Dott.